ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. _22_____

Originale

Ricorso Al Consiglio di Giustizia Amministrativa ex art. 34 comma 4 e 112 – Ditta Stornello SRL- Costituzione in Giudizio e conferimento incarico legale;

L'anno duemilaquindici il giorno _23_____ del mese di Novembre in Nicolosi, con l'assistenza del segretario degli organi , Dott. Alfio Zappalà

La PRESIDENTE
Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto " Approvazione bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015, bilancio triennale 2015/2017, e bilancio conoscitivo ex d.lgs 188/2011, resa esecutiva con nota dell'Organo tutorio prot. N. 49920 del 29.10.2015;
Premesso che con sentenza del CGA N. 80/2011 relativa alla controversia Ditta Stornellos.r.l. c/ Ente Parco dell'Etna , trasmessa dal legale dell'Ente, Avv Agatino Cariola con nota nostro protocollo n. 381 del 27.-1.2011, sono stati accolti i ricorsi in appello prodotti dalla ditta Stornello e visto soccombente questo Ente rispetto alle precedenti sentenze del giudice di primo grado;

Considerato che con la sentenza di che trattasi il CGA ha ritenuto di annullare anche il Decreto definitivo di esproprio n. 158 del 12.9.2003 emesso dal Comune di Piedimonte Etneo e, tenuto conto che tale provvedimento ha comunque deteminato l'acquisizione del bene al patrimonoio dell'Ente Parco , ha altresì ritenuto di condannare solo l'Ente Parco al risarcimento del danno.

Preso atto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa , accogliendo l'appello di parte ricorrente, statuiva sussistere presupposti per la condanna dell'Ente Parco al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall'appellante, e riteneva di avvalersi, per la loro quantificazione, del sistema disciplinato dall'art. 35 comma secondo del D.lgs n. 80/98, secondo cui il giudice amministrativo, quando

dispone il risarcimento del danno ingiusto può stabilire i criteri in base ai quali l'Amministrazione deve proporre a favore dell'avente titolo, il pagamento di una somma entro un congruo termine;

Considerato che questo Ente ha proceduto,con nota prot. n. 1618 del 31.3.2011, al fine di dare esecuzione alla sentenza de quo, a formulare proposta di offerta risarcitoria alla ditta Stornello , pari complessivamente ad euro 166.503,00 comprensivi di interessi moratori e legali,

Atteso che detta proposta non è stata ritenuta accettabile dalla Ditta Stornello con nota del proprio legale prot. n. 2661 del 7.6.2011;

Considerato che in considerazione della distanza tra le pretese della Società Stornello e le proposte avanzate del PARCO, non si perveniva ad un accordo tra le parti, malgrado la Società Stornello comunque, seppure senza rinuncia alle proprie pretese, , incassava materialmente la somma offerta e messa a disposizione dall'Ente;

Visto il Ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa proposto dalla Società Stornello ai sensi dell'art. 34 comma 4 e 112 c.p.a, , per venuto a questo Ente in data 12.10.2015, prot. n 4797, con il quale la Società Stornello richiede al CGA, in sintesi, la quantificazione delle somme dovute , non essendo intervenuto accoro tra le parti.

Considerato che l'Ufficio Contenzioso richiedeva, con nota prot. n. 4922 del 17.10.2015 relazione sull'argomento al RUP dei lavori di Case Bevacqua, Arch. Cirino Cavalli, ed al Dirigente della U.O.B.C. n. 4;

Vista la relazione dell'arch. Cavalli, prot. n. 5366 del 5.11.2015 , che si allega alla presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di dovere procedere, a tutela delle ragioni dell'Ente, alla costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, conferendo incarico a legale di fiducia dell'Ente;

Considerato che la costituzione in giudizio dell'Ente nel caso specifico , anche in considerazione dell'ammontare delle somme richieste dalla ditta, appare atto assolutamente necessario a tutelare l'Ente medesimo;

Atteso che l'argomento era inserito all'O.D.G. della seduta del Comitato Esecutivo del 20 novembre 2015, andata deserta per mancanza del Numero legale;

Considerata l'urgenza di provvedere, in relazione ai tempi di scadenza della costituzione in giudizio e delle necessarie interlocuzioni tra gli uffici ed il legale incaricato;

Assunti pertanto i poteri del Comitato Esecutivo e salvo ratifica;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa , che qui si intendono tutte espressamente richiamate e trascritte

1. Autorizzare la Presidente e legale rappresentante dell'Ente alla costituzione nel Giudizio promosso davanti al CGA dalla Società Stornello s.p.a di cui in premessa, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- Conferire incarico congiunto della difesa, congiutamente e disgiuntamente , delle ragioni dell'Ente , all''Avv. Michele Giorgianni con studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23 ed all'Avv Giueppe Sciuto , con studio in Catania Via Firenze n. 8, fermo restando che restano indistinte le prestazioni di ciascuno dei difensori , con reciprioca sostituzione nelle singole prestazioni, munendoli del più ampio mandato e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere gli atti e motivi aggiunti, di dire e controdedurre nell'interesse dell'Ente;
- Dare atto che i suddetti professionisti si impegnano, con l'accettazione dell'incarico , a redigere conseguentemente unica parcella, per un solo e unico compenso, redatta in modo no superiore ai minimi tariffari;

2. Dare mandato alla Direzione di acquisire schema di parcella da parte dei legali incaricati;
3. Dare mandato al Direttore di procedere, con proprio provvedimento, all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio esercizio finanziario 2015
4. Dare atto che la presente deliberazione ha carattere di urgenza, al fine di consentire adeguata e tempestiva difesa delle ragioni dell'Ente
5. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Esecutivo;

Il segretario
Alfio Zappalà

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTORE REGGENTE
Ing. Santi Trovato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE